



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA

n. 111

data 04/08/2026

OGGETTO:

DIVIETO UTILIZZO PARCO N.BASSO E CAMPO "G. PEPA" ORARIO NOTTURNO

FIRMATO

Il Responsabile del Servizio
BENIGNI ROBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

IL SINDACO

Considerato che:

All'interno del Centro Storico è presente il parco "Nazzareno Basso" recentemente riqualificato a seguito di lavori e di sistemazione di attrezzature per il gioco dei ragazzi, con adiacente campo giochi polivalente "Gianluca Pepa", collocato nelle immediate adiacenze di abitazioni, per i quali sono pervenute ripetute segnalazioni di disturbo legato soprattutto a condotte poste in essere anche nelle ore serali/notturne ovvero comportamenti lesivi della quiete pubblica causati dagli schiamazzi o diffusione sonora ad alto volume che recano disturbo al riposo ed alle occupazioni dei cittadini;

- i parchi pubblici sono aree a verde del tessuto urbano realizzati ed organizzati con le funzioni generali di riposo, gioco ed in alcuni casi per l'esercizio di attività motorie;
- si ritiene necessario disciplinare alcune fondamentali regole comportamentali che gli utenti devono rispettare all'interno di tali parchi, improntate sempre al conseguimento del rispetto delle persone e dell'ambiente oltrechè assicurare la quiete e la tranquillità delle persone che intendono beneficiare delle particolari condizioni ambientali che questi luoghi offrono, senza ledere il diritto al riposo di quei cittadini che risiedono o dimorano nelle abitazioni poste in adiacenza agli stessi;
- alcuni di questi giardini e parchi sono dotati di attrezzature ludiche destinate ai bambini sino al 12° (dodicesimo) anno di età compreso;

Visto che:

- l'art. 8 D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm., demandando al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti diretti a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree del territorio interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, disponendo anche limitazioni in materia di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in determinate aree, nonché l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora particolarmente rumorosi che determinano un insopportabile disturbo alla quiete;

- per sicurezza urbana s'intende il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;

- che l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, anche portatili, ingenerano, come successo in più circostanze, disturbo alla quiete pubblica delle persone che si trovano nelle vicinanze;

Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i bambini che frequentano i parchi giochi, per i cittadini che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza e che la situazione sopra descritta, che può costituire serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita dell'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica;

Visto l'art. 50 c. 5 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco la competenza ad emanare provvedimenti contingibili ed urgenti;

Vista la Legge n. 689/1981 ed il Regolamento di Polizia Urbana;

Vista la Direttiva favorevole nella seduta di G.C. del 05.08.2026;

ORDINA

1. Salvo quanto diversamente e specificatamente regolamentato è ammesso l'utilizzo delle strutture relative all'attività ludica a tutti i giovani nel rispetto del corretto uso delle stesse;
non sono consentite attività rumorose (utilizzo di strumenti musicali, dispositivi di diffusione sonora di ogni genere, urla e schiamazzi ecc...) che possano disturbare la quiete del luogo e degli altri frequentatori, previe eventuali autorizzazioni che costituiscano eccezioni a tale divieto (eventi, manifestazioni ecc...);
2. L'accesso al Parco "Nazzareno Basso" e l'uso del campo polivalente "Gianluca Pepa" è vietato a tutti dalle ore 23.00 alle ore 08.00 del mattino seguente.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni sopra indicate comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00), da applicarsi secondo le modalità previste dalla Legge 689/1981 e pertanto nella misura di € 50,00 (cinquanta/00) per pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, fatta salva l'eventuale applicazione dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana di cui alla Deliberazione di C.C. n. 17/2018 ed al relativo Ordine di allontanamento nei casi in cui ricorra la fattispecie.

DISPONE

La presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale da effettuarsi con le modalità prescritte dalla legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di predisporre e collocare la relativa segnaletica in merito all'uso delle strutture ed ai limiti di accesso.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza.

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione dell'elenco all'albo pretorio comunale;
- straordinario entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.01.1971.

IL SINDACO

Tombolini dott. Gianluigi

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento a:

- Prefettura di Ancona;
- Questura di Ancona;
- Corpo Polizia Locale Numana;
- Stazione Carabinieri di Numana;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il Responsabile del Servizio
POLIZIA LOCALE

BENIGNI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA

n. 111

data 04/08/2026

OGGETTO:

DIVIETO UTILIZZO PARCO N.BASSO E CAMPO "G. PEPA" ORARIO NOTTURNO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi, (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

Numana, 05/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BENIGNI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. N.82/2005 e ss.mm.)